

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e nuove norme in materia di documentazione antimafia

E' stato presentato al Consiglio dei Ministri di oggi il **Codice delle leggi antimafia.** Si tratta di un decreto legislativo in attuazione delle deleghe previste dagli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie approvato dal Consiglio dei Ministri di Reggio Calabria il 28 gennaio 2010).

Il Codice prevede:

- una completa ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa;
- l'armonizzazione e coordinamento di tutte le norme in materia, anche con quelle previste dalla nuova disciplina dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il Codice delle leggi antimafia è articolato in cinque libri:

- Libro I: La criminalità organizzata di tipo mafioso;
- Libro II: Le misure di prevenzione;
- Libro III: Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- **Libro IV**: Le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- **Libro V**: Modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare.



La criminalità organizzata di tipo mafioso (Libro I)

<u>Nel libro I</u> sono contenute le norme essenziali alla disciplina del fenomeno criminoso di tipo mafioso:

- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- assistenza agli associati (art. 417 c.p.);
- aggravanti e diminuenti di mafia (art. 7, d.l. 152/91; art. 7 del decretolegge n. 419/91);
- disposizioni in tema di misure di sicurezza e confisca penale relative ai delitti di mafia (art. 12-sexies del decreto-legge n. 306/92);
- norme relative alle indagini per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso presenti nella normativa complementare;
- disciplina delle intercettazioni preventive di cui all'art. 25-ter. 306/92;
- normativa speciale in tema di controlli, ispezioni e perquisizioni di cui all'art. 27, commi 1 e 2, della legge 55/90 nonché all'art. 25-bis, commi 3, 4 e 5 del d.l. 306/92.



Le misure di prevenzione (Libro II)

<u>Il libro II</u> provvede alla ricognizione della normativa vigente in tema di misure di prevenzione personali (legge 27 dicembre 1956, n. 1423) e patrimoniali (legge 31 maggio 1965, n. 575) che hanno subito, nel corso del tempo, numerosi interventi di modifica.

L'esigenza di un'attenta opera di razionalizzazione, semplificazione e coordinamento della normativa vigente in materia, si è resa necessaria a seguito delle numerose leggi speciali, frutto di una legislazione di emergenza emanata in momenti di particolare asprezza nella lotta al fenomeno mafioso.

Il Libro II è suddiviso in cinque Titoli che riguardano:

- Le misure di prevenzione personali;
- Le misure di prevenzione patrimoniali;
- L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati;
- La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali;
- Effetti, sanzioni e disposizioni finali.



Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Libro III)

<u>Il Libro III</u> che costituisce un'attuazione specifica della delega contenuta nella legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie) modifica, aggiorna ed integra la disciplina della documentazione antimafia, frutto di una stratificazione normativa, le cui principali tappe sono rappresentate:

dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

La nuova disciplina valorizza, in particolare, l'istituto delle **informazioni prefettizie**, ampliando l'elenco delle situazioni dalle quali si desume il tentativo di infiltrazione mafiosa:

turbata libertà degli incanti (353 c.p.),

turbata *libertà del procedimento* di scelta del contraente (353-bis c.p., fattispecie peraltro introdotta con il Piano straordinario),

truffa aggravata per il *conseguimento di erogazioni pubbliche* (640-bis c.p.), nonché tutte le fattispecie previste dall'art. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 (tra le quali, ad es. estorsione (629 c.p.), associazione *di* tipo mafioso (416-bis c.p.), sequestro di *persona* a scopo di rapina od estorsione (630 c. p.), usura (644 c. p.) ecc.).

Viene, inoltre, introdotta una norma che conferisce al prefetto la possibilità di desumere il **tentativo di infiltrazione mafiosa** oltre che da sentenze di condanna non definitiva per reati "strumentali" anche da concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa essere oggetto del condizionamento mafioso, anche indiretto.

Ministero dell'Interno

II provvedimento, inoltre, incide sulla disciplina della durata della validità dell'informazione antimafia liberatoria prevedendo, con una disposizione di favore per le imprese che lavorano nel circuito dell'economia legale, che essa possa essere utilizzata per un periodo di **dodici mesi** - attualmente il termine di validità è limitato a sei mesi - ove non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale.

Altro aspetto qualificante è la realizzazione di un sistema integrato dei dati, mediante l'istituzione della **"Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia"** presso il Ministero dell'Interno.

La Banca dati consentirà di ottenere evidenti benefici in termini di semplificazione e di risparmio di risorse per tutti i soggetti coinvolti:

- prefetture,
- stazioni appaltanti,
- imprese,

con conseguente maggiore celerità del procedimento di aggiudicazione di contratti.

Ministero dell'Interno

Le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Libro IV)

<u>**II Libro IV**</u> raccoglie le vigenti disposizioni inerenti:

la Direzione distrettuale antimafia (art. 70-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12),

la Procura nazionale antimafia (artt. 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12),

il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata,

la Direzione investigativa antimafia (artt. 1, 3, 3-bis, 4 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito nella legge 30 dicembre 1991, n. 410).

Contiene tutte le disposizioni relative all'istituzione ed al funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.



Modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare (Libro V)

<u>II Libro V</u> contiene le norme transitorie, di coordinamento, di abrogazione e di modifica della legislazione vigente che si rendono necessarie a seguito dell'intera operazione di riordino derivante dall'entrata in vigore del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e nuove norme in materia di documentazione antimafia.